# Scheda sintetica

**Le linee programmatiche**

Le linee programmatiche consistono in un documento, previsto [dall'art. 46 comma, 3 TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art46!vig), che contiene gli indirizzi, gli obbiettivi e le più significative iniziative, nonché l'elenco delle opere pubbliche che si intende finanziare durante il corso del mandato, previste dal programma amministrativo di mandato da cui deriva, all'interno degli enti locali.

Il predetto [articolo 46, comma 3, del d l.gs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art46!vig) demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

[L’articolo 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42!vig), inoltre, prescrive che lo statuto disciplina anche i modi di partecipazione del consiglio “alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco... e dei singoli assessori”.

Il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo come enunciata dal [decreto legislativo n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267!vig) è chiamato, dunque, a partecipare al programma amministrativo sia nella fase iniziale e sia nelle fasi intermedie, con le modalità indicate proprio nello statuto.

Pertanto, scrive il Ministero nella risposta ad un apposito quesito, si ritiene che le predette linee programmatiche non possano non essere “partecipate” se non con delibere quali tipici provvedimenti con i cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà (v. in particolare, [l’art. 42, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art42!vig), nonché la sentenza n. 1885/2011 del 19.11.2011 con la quale il T.A.R. della Campania - Salerno – non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco.